



Il Fisco semplice

u. 10
2023

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

La nuova IRPEF 2024

Premessa

Lo scorso **16 ottobre**, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che attua **il primo modulo di riforma dell'IRPEF**. Il provvedimento - dopo avere ricevuto i previsti pareri delle Commissioni parlamentari competenti - è in attesa del via libera definitivo da parte del Governo e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di un primo passo verso l'attuazione delle disposizioni contenute nella **Legge Delega al Governo per la riforma fiscale** e finalizzate a realizzare la revisione delle imposte sui redditi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1. **garantire il rispetto del principio di progressività**, nella prospettiva del cambiamento del sistema fiscale verso un'**unica aliquota d'imposta ("flat tax")**;
2. **conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale** prevedendo, **nell'ambito dell'IRPEF**, la progressiva applicazione della stessa **"no tax area"** per tutte le tipologie di reddito, privilegiando tale equiparazione, in primo luogo, tra i redditi di lavoro dipendente ed i redditi da pensione.

Alla luce di tali principi, il citato decreto legislativo riduce, quindi - **per il solo anno 2024 - da quattro a tre, le aliquote e gli scaglioni dell'IRPEF ed innalza la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente.**

Il decreto contiene, anche, una importante novità per i **titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo**, consistente nell'introduzione di un'**agevolazione finalizzata ad incentivare le nuove assunzioni, attraverso una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione ai fini dell'IRPEF e dell'IRES.**

Si tratta, senza ombra di dubbio, di misure apprezzabili che mirano a **ridurre la pressione fiscale sui contribuenti ed a mitigare la perdita di potere di acquisto dei redditi medio-bassi.** È necessario, però - **oltre l'orizzonte del 2024 - dare prospettiva strutturale a questi interventi.**

1. La revisione dell'IRPEF

Come detto, **limitatamente al 2024**, viene prevista la riduzione - **da quattro a tre** - degli scaglioni di reddito e

L'aforisma del mese

L'amministratore del Comune concepisce il diritto di giungere fino ad un certo limite come un dovere di giungervi, tanto più che la spinta a spendere c'è sempre, quando esiste la possibilità di tassare.

- Luigi Einaudi

delle corrispondenti aliquote progressive IRPEF, così come segue:

- a) **23%** per i redditi fino a **28.000 euro**;
- b) **35%** per i redditi superiori a **28.000 euro** e fino a **50.000 euro**;
- c) **43%** per i redditi che superano **50.000 euro**.

Attualmente, si ricorda, che sono vigenti le seguenti aliquote IRPEF per scaglione di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, **23%**;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, **25%**;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, **35%**;
- d) oltre 50.000 euro, **43%**.

Inoltre, **sempre per il solo 2024**, viene incrementata, da **1.880 euro a 1.955 euro**, la detrazione prevista per i **titolari di redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro**.

Si eleva, di conseguenza, a **8.500 euro**, la soglia di **"no tax area"** prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene così equiparata a quella già vigente in favore dei pensionati.

Sul punto si segnala che – a fronte della modifica degli scaglioni e delle corrispondenti aliquote – non è seguita una speculare revisione delle altre detrazioni da lavoro. Tale circostanza potrebbe determinare degli effetti distorsivi sul prelievo fiscale. Auspichiamo, pertanto, che, con l'integrale attuazione della riforma fiscale, anche tale provvisorio effetto distorsivo venga rimosso definitivamente.

2. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a 50.000 euro**, viene rivista anche **la disciplina delle detrazioni fiscali**. In particolare, si stabilisce la diminuzione della detrazione, spettante per **l'anno 2024**, per un importo pari a **260 euro**, con riferimento ai seguenti oneri:

- › spese per le quali è prevista la detraibilità nella misura del **19%, ad eccezione delle spese sanitarie**;
- › erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche;
- › erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- › erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo Settore;
- › premi di assicurazione per rischi da eventi calamitosi.

3. Adeguamento delle addizionali regionale e comunale alla nuova disciplina dell'IRPEF

Si interviene anche sulle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, adeguando gli scaglioni e le aliquote applicabili alla nuova disciplina dell'imposta sui redditi in vigore per il 2024.

4. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione, ai fini IRPEF ed IRES, in presenza di nuove assunzioni

Per il **2024**, viene introdotta una maggiorazione del costo del lavoro, **ammesso in deduzione ai fini IRPEF ed IRES**, riguardante i nuovi assunti. Beneficiari di tale agevolazione sono:

- › titolari di reddito di impresa;
- › le imprese individuali, comprese le imprese familiari; le società di persone e le società ad esse equiparate;
- › gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

In pratica, viene prevista una **maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale**, nel caso di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La maggiorazione viene incrementata al **30%** nel caso in cui venissero assunte **particolari categorie di dipendenti, che si ritiene necessitino di maggiore tutela** (quali, ad esempio, le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di 18 anni, i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile decaduti dal beneficio del reddito di cittadinanza).

5. Abrogazione dell'ACE ("Aiuto alla Crescita Economica")

A decorrere dal periodo d'imposta **2024**, viene abrogata l'agevolazione fiscale **ACE ("Aiuto alla Crescita Economica")**, che era stata reintrodotta con la Legge di Bilancio 2020.

Benché venga meno un importante strumento agevolativo in favore delle imprese, è di tutta evidenza che **l'abrogazione dell'ACE si sia resa necessaria, per "finanziare" il primo modulo di riforma dell'IRPEF**, soprattutto in un contesto in cui le risorse finanziarie risultano ridotte a causa dell'attuale situazione economica del nostro Paese.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 9 novembre 2023

Con la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'ambito applicativo del differimento del termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "decreto collegato"). Come noto, la disposizione in esame rinvia, limitatamente al 2023, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette che, ad oggi, è fissato al 30 novembre di ogni anno, dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Il rinvio riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Tali soggetti potranno versare la seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, alternativamente:

- › entro il 16 gennaio 2024;
- › in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

MALTEMPO IN TOSCANA: VERSO IL DIFFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 175 del 29 novembre 2023

Con il comunicato n. 175 del 29 novembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha reso noto che, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, verrà stabilito il differimento al prossimo 18 dicembre dei termini dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza nei mesi di novembre e dicembre per i cittadini e le imprese danneggiate dagli eventi metereologici eccezionali che, il 2 novembre scorso, hanno colpito alcuni Comuni toscani.



MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA NON UTILIZZABILI

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023

Dal 1 dicembre 2023, coloro che risultano titolari dei crediti d'imposta edili derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, di cui all' articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del DI 34/2020, divenuti non utilizzabili per ragioni diverse dall'avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo, dovranno inviare apposita comunicazione tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate, all'interno della "Piattaforma cessione crediti". La comunicazione dovrà essere effettuata dall'ultimo cessionario dei medesimi crediti.

L'adempimento, previsto dall' articolo 25 del DI 104/2023, ha avuto concreta attuazione con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 23 novembre, che ne ha fissato le modalità e il contenuto della citata comunicazione.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA DEGLI ATTI PRIVATI (MODELLO RAP), DELLE RELATIVE ISTRUZIONI E APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2023

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2023, viene aggiornato il modello RAP (modello per la richiesta di registrazione degli atti privati), per adeguarlo al quadro normativo attuale e agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web. In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il "Terzo settore" (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122). In presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Con la nuova versione del modello di richiesta viene, inoltre, data autonoma evidenza alla figura del "mediatore" all'interno del modello quale soggetto tenuto a richiedere la registrazione del contratto.

ACQUISTO DI CREDITI D'IMPOSTA DA BONUS FISCALI EX ARTICOLI 119 E 121 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020. RILEVANZA REDDITUALE DERIVANTE DAL DIFFERENZIALE TRA CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE E COSTO D'ACQUISTO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 472 del 30 novembre 2023

Con la risposta n. 472 del 30 novembre, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale del "provento" generato dall'acquisto di bonus edilizi, ovvero la differenza tra il corrispettivo pagato per l'acquisizione e il valore nominale del credito d'imposta. In specie, il caso affrontato nel documento riguarda uno studio di commercialisti che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti. Al riguardo, la risposta precisa che il suddetto studio non dovrà imputare tale "differenziale positivo" in una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l'operazione non genera reddito imponibile.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

DOMANDA Si chiede di sapere come va determinata la soglia di ricavi e compensi di 170.000 euro, quale presupposto per accedere al rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "decreto collegato"), nel caso di svolgimento di più attività.

RISPOSTA La disposizione rinvia, limitatamente al 2023, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Secondo i chiarimenti forniti con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 9 novembre 2023, il contribuente che eserciti più attività contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del superamento della predetta soglia, deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

DOMANDA Si chiede di sapere se possono beneficiare del rinvio della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "decreto collegato"), anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto.

RISPOSTA Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 9 novembre 2023, è stato precisato che possono beneficiare del suddetto rinvio anche le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro tenute a versare l'acconto delle imposte sui redditi in un'unica soluzione, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

SANZIONI ACCESSORIE NEL CASO DI MANCATA COINCIDENZA TRA CORRISPETTIVI E INCASSI BANCARI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale e in tema di raffronto tra corrispettivi e incassi bancari.

RISPOSTA Nel nostro ordinamento non esiste una norma che disponga l'obbligo della perfetta coincidenza tra gli importi risultanti dalle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, e comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate da parte dei gestori dei POS, e i dati delle fatture elettroniche emesse nonché quelli dei corrispettivi giornalieri. Per la giurisprudenza la suddetta mancata coincidenza rientra nell'ambito delle "presunzioni semplici" e, pertanto, singolarmente considerata, non è significativa ai fini della mancata emissione degli scontrini stessi.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria, nel corso delle verifiche fiscali, è solita procedere alla ricostruzione indiretta del volume d'affari del contribuente soggetto a verifica, confrontando i singoli documenti certificativi emessi con i singoli pagamenti effettuati dal cliente tramite carte di debito o di credito. In tali casi, la mancanza della corrispondenza tra la somma indicata nei dati dei corrispettivi telematici trasmessi e l'importo accreditato sul conto aziendale, mediante strumenti elettronici di pagamento, può spingere i verificatori a ricostruire il volume d'affari imputando in aumento, a quanto dichiarato dal contribuente, le differenze positive tra gli accrediti operati con strumenti di pagamento elettronico e i dati trasmessi dal medesimo.

Sarà poi il contribuente a dover contestare l'esito di tali verifiche, nel caso sia accertato un volume d'affari superiore in base ai dati dei pagamenti elettronici.

Al fine, quindi, di evitare un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui vi sia una differenza tra gli importi in argomento senza una effettiva giustificazione e tale differenza riguarda operazioni eseguite nel periodo tra l'01/01/2022 ed il 30/06/2023, sarebbe opportuno aderire al ravvedimento speciale per le violazioni commesse in detto periodo, previsto dall'art. 4 del D.L. n. 131/2023.

AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine alle agevolazioni fiscali riconosciute dal nostro ordinamento in caso di donazioni per finalità umanitarie.

RISPOSTA L'art. 83 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in vigore dal 1° gennaio 2018, reca una disciplina unitaria in materia di deduzioni e detrazioni d'imposta per coloro che sostengono finanziariamente, mediante erogazioni liberali, gli enti del Terzo settore ("ETS"). Le agevolazioni fiscali previste sono sia a favore delle persone fisiche che delle imprese.

Per le persone fisiche le liberalità, in denaro o in natura, effettuate a favore degli ETS danno diritto alternativamente alla detrazione o alla deduzione d'imposta. In specie, è possibile scegliere tra:

- › una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni in questione, calcolata su di un importo complessivo non superiore ad euro 30.000 in ciascun periodo d'imposta; detrazione che viene innalzata nella misura del 35% se ente beneficiario della liberalità sia un'organizzazione di volontariato (ODV);
- › in alternativa, una deduzione della liberalità dal reddito complessivo netto, nei limiti del 10% del dichiarato (senza alcun importo massimo), con la possibilità di computare l'eventuale eccedenza in aumento dell'importo deducibile nei quattro periodi d'imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

Laddove il donatore sia, invece, un ente o una società, l'unico regime agevolativo riconosciuto è quello della deducibilità delle erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate, nella misura appena illustrata (10% del reddito complessivo dichiarato), con analogha facoltà di "riportare" in avanti eventuali eccedenze.



RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DA VERSARE A SEGUITO DI CONTROLLO FORMALE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in tema di rateizzazione degli importi da versare a seguito di controllo formale (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) della dichiarazione dei redditi. In particolare come vanno determinati gli interessi?

RISPOSTA Stante la possibilità di rateizzare la somma richiesta in un numero massimo di 20 rate trimestrali (articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462/1997), sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino al giorno di pagamento della rata. Per agevolare i contribuenti nel calcolo degli importi delle rate e degli interessi, l'Agenzia delle entrate ha predisposto un'applicazione che consente di elaborare un piano di rateazione o di rimodularne uno già in corso disponibile nella sezione "Accedi ai servizi" della pagina "Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate". Si ricorda, infine, che la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all'intermediario) e che le rate successive vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.



TRASFORMAZIONE SNC IN SRL - MODALITÀ DICHIARATIVE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine alle regole dichiarative nel caso di trasformazione di una snc in srl.

RISPOSTA L'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato per le società di persone le modalità di presentazione delle dichiarazioni nel caso di operazioni straordinarie. In particolare, relativamente al periodo ante trasformazione/liquidazione, è previsto l'utilizzo del "vecchio" modello di dichiarazione. Per effetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 175/2014, infatti, alle società di persone sono ormai applicabili le medesime regole previste per le società di capitali. Di conseguenza, una società di persone che, nel corso del periodo d'imposta, è stata interessata da una trasformazione, per la frazione che precede l'operazione straordinaria deve utilizzare il "vecchio" mod. UNICO SP per la dichiarazione redditi e il "vecchio" mod. IRAP per la dichiarazione IRAP.



Scadenzario fiscale

GENNAIO

MARTEDÌ 2 GENNAIO

EREDI – Dichiarazione

Presentazione

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Termini di presentazione e di versamento

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Dichiarazione e versamento

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento imposta

BOLLO - Pagamento in modo virtuale

Versamento rata

MARTEDÌ 16 GENNAIO

DIVIDENDI - Ritenute alla fonte operate nel trimestre solare precedente

Versamento

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva

Versamento

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d'acconto

Versamento

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – c.d. “Tobin Tax”

Versamento

IVA - Contribuenti mensili - Mese di dicembre 2023 - Versamento – Pubbliche amministrazioni e soggetti con fatture “split payment”

Versamento dell'imposta

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo Versamento ACCISE

Versamento imposta

IRPEF / IRAP - Acconti d'imposta - Seconda o unica rata - Persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi non superiori a centosettantamila euro

Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate

Versamento

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO**IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento**

Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

GIOVEDÌ 25 GENNAIO**IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali**

Presentazione

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO**DEFINIZIONE AGEVOLATA - Definizione liti**

Versamento rateale delle somme dovute

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Termini di presentazione e di versamento

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Dichiarazione e versamento

IVA – Regime speciale per i servizi e per le vendite a distanza

Dichiarazione trimestrale e versamento

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento imposta

BOLLO

Pagamento in modo virtuale - Dichiarazione annuale

ACCISE - Gas naturale

Versamento della rata d'acconto mensile

